

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

GRANDE SEZIONE

SENTENZA

23 gennaio 2018

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione obbligatoria – Articolo 3, punto 3 – Minori – Requisito della verifica dell'età minima per la responsabilità penale o valutazione caso per caso delle condizioni supplementari previste dal diritto dello Stato membro di esecuzione per poter in concreto perseguire penalmente o condannare un minore»

Nella causa **C-367/16**,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep te Brussel (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 23 giugno 2016, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2016, nel procedimento relativo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di

Dawid Piotrowski,

LA CORTE (Grande Sezione)

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano (relatore), vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, J. Malenovský, E. Levits, C.G. Fernlund e C. Vajda, presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, S. Rodin, F. Biltgen e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M.-A. Gaudissart, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 13 giugno 2017, considerate le osservazioni presentate:

- per il governo belga, da C. Pochet, L. Van den Broeck, C. Van Lul e N. Cloosen, in qualità di agenti;
- per l'Irlanda, da A. Joyce e J. Quaney, in qualità di agenti, assistiti da J. Fitzgerald, BL;
- per il governo francese, da D. Colas e R. Coesme, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Ventrella, avvocato dello Stato;
- per il governo polacco, da B. Majczyna e J. Sawicka, in qualità di agenti;

- per il governo rumeno, da R. Mangu, M. Chicu e E. Gane, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 settembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito della procedura di esecuzione, in Belgio, di un mandato d'arresto europeo emesso il 17 luglio 2014 dal Sąd Okręgowy w Białymstoku (tribunale regionale di Białystok, Polonia) nei confronti del sig. Dawid Piotrowski.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. I considerando da 5 a 7 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(5) L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'extradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6) Il mandato d'arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(7) Poiché l'obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell'effetto, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

4. L'articolo 3 della citata decisione quadro è così formulato:

«L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: "autorità giudiziaria dell'esecuzione") rifiuta di eseguire il mandato d'arresto europeo nei casi seguenti:

(...)

3) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione».

5. L'articolo 15 della decisione quadro 2002/584 prevede quanto segue:

«1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che non ritiene le informazioni comunicate dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 17.

3. L'autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione».

6. La direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU 2016, L 132, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2016/800»), al suo considerando 8 prevede quanto segue:

«Quando i minori sono indagati o imputati nei procedimenti penali o soggetti a una procedura di esecuzione di un mandato d'arresto europeo a norma della decisione quadro 2002/584/GAI (...) («ricercati»), gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia sempre considerato preminente, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta)».

7. L'articolo 1 della direttiva in parola così stabilisce:

«La presente direttiva stabilisce norme minime comuni relative a determinati diritti di minori che sono:

a) indagati o imputati in procedimenti penali; oppure

b) oggetto di un procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI (...).».

8. Ai sensi dell'articolo 3, punto 1, di tale direttiva, per «minore» si intende una persona di età inferiore a 18 anni.

9. L'articolo 17 della direttiva 2016/800, intitolato «Procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, agli articoli da 10 a 15 e all'articolo 18 si applichino mutatis mutandis nei confronti di un minore ricercato dal momento in cui è arrestato in forza di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo nello Stato membro di esecuzione».

Diritto belga

10. L'articolo 4, punto 3, della wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel (legge sul mandato d'arresto europeo), del 19 dicembre 2003 (*Belgisch Staatsblad* del 22 dicembre 2003, pag. 60075, in prosieguo: la «legge sul mandato d'arresto europeo»), dispone che: «[l]'esecuzione del mandato d'arresto europeo viene rifiutata nei seguenti casi: (...) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo, a causa dell'età, non può ancora essere considerata penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alle norme del Belgio».

11. L'articolo 36 della wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (legge relativa alla tutela dei minori, alla presa in carico dei minori che hanno commesso un fatto qualificato come reato e al risarcimento dei danni causati da tale fatto), dell'8 aprile 1965 (*Belgisch Staatsblad* del 15 aprile 1965, pag. 4014), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla tutela dei minori») è così formulato:

«Il jeugdrechtbank (tribunale dei minori) conosce:

(...)

4° delle azioni penali esercitate dal pubblico ministero nei confronti delle persone perseguite per un fatto qualificato come reato commesso prima del compimento dei diciotto anni.

(...)».

12. L'articolo 57bis della legge suddetta prevede quanto segue:

«§ 1. Se la persona presentata al jeugdrechtbank (tribunale dei minori) per un fatto considerato reato era al momento del fatto di età superiore a sedici anni, e il jeugdrechtbank (tribunale dei minori) non ritiene adeguata una misura di custodia, di protezione o di educazione, il suddetto tribunale può declinare la competenza nel procedimento con decisione motivata e rinviare il procedimento al pubblico ministero ai fini dell'esercizio dell'azione penale vuoi – qualora l'interessato sia sospettato di aver commesso un reato meno grave (*wanbedrijf*) o un reato grave che può essere punito con misure correzionali (*correctionaliseerbare misdaad*) – dinanzi ad una sezione speciale del jeugdrechtbank (tribunale dei minori) che applica il diritto penale e il diritto processuale penali comuni, vuoi, se l'interessato è sospettato di aver commesso un reato grave non punibile con misure correzionali, dinanzi ad una corte d'assise composta ai sensi del disposto dell'articolo 119, paragrafo 2, del Codice giudiziario, ove ve ne sia motivo. Il jeugdrechtbank (tribunale dei minori) tuttavia può declinare la competenza soltanto in presenza, oltre a ciò, di una delle seguenti condizioni:

- l'interessato è già stato oggetto di uno o più dei provvedimenti indicati all'articolo 37, paragrafi 2, 2bis o 2ter, o di una proposta riparatoria ai sensi degli articoli da 37bis a 37quinquies;
- si tratta di un reato ai sensi degli articoli 373, 375, da 393 a 397, 400, 401, 417ter, 417quater, da 471 a 475 del Codice penale o di un tentativo di commettere un reato di cui agli articoli da 393 a 397 del Codice penale.

La motivazione verte sulla personalità dell'interessato e degli appartenenti al suo ambiente, nonché sul suo livello di maturità.

Questa disposizione può essere applicata anche se l'interessato al momento della sentenza ha raggiunto l'età di diciotto anni. In tal caso ai fini dell'applicazione del presente capo egli è assimilato ad un minorenne.

§ 2. Fermo restando il disposto dell'articolo 36bis, il jeugdrechtbank (tribunale dei minori) può declinare la competenza in applicazione del presente articolo soltanto dopo aver condotto l'indagine sociale e medico-psicologica di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

L'indagine medico-psicologica è volta a valutare la situazione in funzione della personalità dell'interessato e degli appartenenti al suo ambiente, nonché del suo livello di maturità. La natura, la frequenza e la gravità dei fatti imputati all'interessato vengono presi in considerazione nella misura in cui contribuiscono alla valutazione della sua personalità. Il Re fissa le disposizioni specifiche a norma delle quali siffatta indagine deve essere condotta.

Tuttavia,

1° il jeugdrechtbank (tribunale dei minori) può declinare la competenza senza disporre della relazione dell'indagine medico-psicologica ove constati che l'interessato si sottrae alla stessa o rifiuta di sottoporvisi;

2° il jeugdrechtbank (tribunale dei minori) può declinare la competenza senza essere tenuto a condurre un'indagine sociale e senza dover richiedere un'indagine medico-psicologica qualora con sentenza sia già stato adottato un provvedimento nei riguardi di un soggetto che è di età inferiore a diciotto anni e che ha commesso uno o più dei reati descritti agli articoli 323, da 373 a 378, da 392 a 394, 401 e da 468 a 476 del Codice penale dopo aver raggiunto l'età di sedici anni e detto soggetto sia nuovamente perseguito perché, dopo la prima condanna, ha nuovamente commesso uno o più dei reati menzionati. I documenti del procedimento precedente sono inclusi nel nuovo procedimento;

3° il jeugdrechtbank (tribunale dei minori) si pronuncia alle stesse condizioni sulla richiesta di declinatoria di competenza nei riguardi di un soggetto che non ha ancora compiuto diciotto anni e che, dopo aver compiuto sedici anni di età, ha commesso un fatto considerato reato grave e punito con una pena superiore a venti anni di detenzione, e che viene perseguito la prima volta dopo aver raggiunto l'età di diciotto anni.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13. Il sig. Piotrowski è un cittadino polacco, nato l'11 agosto 1993 a Lapy (Polonia).

14. Il 17 luglio 2014 il Sąd Okręgowy w Białymstoku (tribunale regionale di Białystok) ha emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti del sig. Piotrowski, in vista della sua consegna alle autorità polacche ai fini dell'esecuzione delle pene inflitte con due sentenze pronunciate da tale tribunale. La prima sentenza, pronunciata il 15 settembre 2011, ha condannato l'interessato ad una pena detentiva di sei mesi, per il furto di una bicicletta. La seconda sentenza, pronunciata il 10 settembre 2012, ha condannato l'interessato a una pena detentiva di due anni e sei mesi per aver fornito false informazioni riguardanti un attentato grave.

15. Con ordinanza del 6 giugno 2016, l'onderzoekrechter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (giudice istruttore del Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua

neerlandese, Belgio) ha arrestato il sig. Piotrowski, in vista della sua consegna allo Stato membro emittente, la Repubblica di Polonia, ai fini dell'esecuzione della sentenza del 10 settembre 2012.

16. Per contro, in tale ordinanza il giudice ha ritenuto che, alla luce dell'articolo 4, punto 3, della legge sul mandato d'arresto europeo, non potesse essere data esecuzione al mandato emesso dal Sąd Okręgowy w Białymstoku (tribunale regionale di Białystok) per quanto riguardava la sentenza del 15 settembre 2011, dato che l'interessato aveva 17 anni quando ha commesso il reato ascrittogli e che, nel caso di specie, le condizioni previste in Belgio per perseguire penalmente un minore che ha raggiunto l'età di 16 anni all'epoca dei fatti non erano soddisfatte.

17. Avverso tale ordinanza, nella parte riguardante il rifiuto parziale di esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui trattasi, il 7 giugno 2016 il procureur des Konings (procuratore del Re, Belgio) ha interposto appello dinanzi allo hof van beroep te Brussel (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio).

18. A tale riguardo, il procureur des Konings (procuratore del Re) sostiene che, ai sensi della legge sulla tutela dei minori, anche se l'età della responsabilità penale è fissata a 18 anni, un minore di età superiore a 16 anni può comunque essere considerato penalmente responsabile se ha commesso reati connessi ad infrazioni del codice della strada, o se il jeugdrechtbank (tribunale dei minori) declina la propria competenza nei suoi confronti nei casi previsti e alle condizioni stabilite da detta legge. In tale contesto, ai fini dell'applicazione dell'impedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della legge sul mandato d'arresto europeo, sarebbe sufficiente effettuare una valutazione in astratto del criterio dell'età a partire dalla quale il minore può essere considerato penalmente responsabile. Non sarebbe pertanto necessario effettuare una valutazione in concreto delle condizioni supplementari che devono essere soddisfatte, conformemente al diritto belga, per esercitare eventuali azioni penali nei confronti di tale minore.

19. A seguito di tale appello, il fascicolo relativo all'esecuzione del mandato d'arresto europeo in questione è stato suddiviso in due parti.

20. Il 21 giugno 2016, analizzando la parte del mandato d'arresto relativa alla sentenza del 10 settembre 2012, il raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (camera del consiglio del tribunale di primo grado di lingua neerlandese di Bruxelles, Belgio) ha riservato seguito favorevole alla consegna del sig. Piotrowski alla Repubblica di Polonia, ai fini dell'esecuzione di tale sentenza.

21. Per contro, nell'ambito del giudizio di appello concernente l'esecuzione della sentenza del 15 settembre 2011, lo hof van beroep te Brussel (Corte d'appello di Bruxelles) rileva, al pari del procureur des Konings (procuratore del Re), che, nel diritto belga, al di là dei casi di commissione di reati connessi ad infrazioni del codice della strada, la responsabilità penale di un minore di più di 16 anni può sussistere solo quando il jeugdrechtbank (tribunale per i minorenni) declina la propria competenza nei suoi confronti e rinvia la causa al pubblico ministero ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dinanzi ad una sezione speciale di tale tribunale, o dinanzi ad una corte d'assise, a seconda del reato commesso.

22. Ai sensi dell'articolo 57bis, paragrafo 1, della legge sulla tutela dei minori, il jeugdrechtbank (tribunale dei minori) può, tuttavia, declinare la propria competenza soltanto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni, vale a dire, se la persona interessata è già stato oggetto di una o più misure di custodia, di protezione o di educazione, o di una proposta riparatoria di mediazione o di conciliazione, o ancora se si tratta della commissione o del tentativo di commettere uno dei reati gravi di cui agli articoli del codice penale espressamente indicati. Inoltre, tale disposizione prevede che la motivazione della declaratoria di incompetenza adottata dal Tribunale verta sulla personalità dell'interessato e degli appartenenti al suo ambiente, nonché sul suo grado di maturità. Ai sensi dell'articolo 57bis, paragrafo 2, di tale legge, il suddetto Tribunale può, in linea di principio, declinare la propria competenza soltanto dopo aver fatto svolgere un'indagine sociale e un esame medico-psicologico della persona.

23. In tale contesto legislativo, lo hof van beroep te Brussel (Corte d'appello di Bruxelles) rileva che la giurisprudenza dello Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) non è univoca quanto all'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della legge sul mandato d'arresto europeo.

24. Infatti, per quanto riguarda l'applicazione dell'impedimento enunciato da tale disposizione, con sentenza del 6 febbraio 2013, la Seconda Sezione, sottosezione di lingua francese, dello Hof van Cassatie (Corte di cassazione) ha statuito, in sostanza, che, poiché la declaratoria di incompetenza non è applicabile ad una persona ricercata dalle autorità di uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio, la consegna di un minore in esecuzione di un mandato d'arresto europeo richiede una valutazione in concreto delle condizioni necessarie per perseguire o condannare tale persona in Belgio, in quanto Stato membro di esecuzione. Al contrario, con sentenza dell'11 giugno 2013, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione), statuendo in seduta plenaria, ha ritenuto, in sostanza, che il principio di riconoscimento reciproco implichi che il giudice dello Stato membro di esecuzione non possa subordinare ad una declinatoria di incompetenza specifica la consegna di un minore oggetto di un mandato d'arresto europeo, e che tale giudice debba limitarsi, ai fini dell'eventuale consegna, a effettuare una semplice valutazione in astratto del criterio dell'età della responsabilità penale del minore.

25. Tenuto conto di tale incertezza giurisprudenziale e del fatto che l'impedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della legge sul mandato d'arresto europeo costituisce la trasposizione del motivo di non esecuzione obbligatoria di cui all'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584, lo hof van beroep te Brussel (Corte d'appello di Bruxelles) ha ritenuto necessario chiedere alla Corte chiarimenti sulla portata di tale disposizione del diritto dell'Unione, al fine di garantire un'interpretazione del diritto belga in linea con la lettera e lo spirito di quest'ultima.

26. Alla luce di quanto sopra, lo hof van beroep te Brussel (Corte d'appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 3.3 della decisione quadro [2002/584] debba essere interpretato nel senso che si può autorizzare la consegna soltanto nel caso di persone che sono considerate maggiorenni secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, o se il suddetto articolo consenta allo Stato membro di esecuzione di autorizzare la consegna anche per minorenni che secondo le norme di diritto

nazionale possono essere considerati penalmente responsabili a partire da una determinata età (ed eventualmente al ricorrere di talune condizioni).

2) Nell'ipotesi in cui la consegna di minorenni non sia vietata dall'articolo 3.3 della decisione quadro [2002/584], se l'articolo 3.3 della decisione quadro debba essere interpretato:

a) nel senso che l'esistenza di una possibilità (teorica) di poter punire i minorenni conformemente al diritto nazionale a partire da una determinata età è sufficiente come criterio per autorizzare la consegna (in altri termini, effettuando una valutazione in abstracto sulla base del criterio dell'età a partire dalla quale un soggetto può essere considerato penalmente responsabile, senza tenere conto di eventuali condizioni supplementari), oppure

b) nel senso che né il principio del riconoscimento reciproco, sancito all'articolo 1.2 della decisione quadro [2002/584], né il testo dell'articolo 3.3 di tale decisione quadro ostano a che lo Stato membro di esecuzione effettui, caso per caso, una valutazione in concreto, nella quale si può esigere che, riguardo alla persona richiesta nell'ambito della consegna, ricorrano le medesime condizioni per la responsabilità penale vigenti per i cittadini dello Stato membro di esecuzione, in considerazione della loro età al momento dei fatti, della natura del reato addebitato ed eventualmente anche dei precedenti interventi giudiziari nello Stato membro emittente, che hanno determinato una misura di natura correzionale, anche se siffatte condizioni non sono previste nello Stato membro emittente.

3) Qualora lo Stato membro di esecuzione possa effettuare una valutazione in concreto, se, al fine di evitare impunità, non possa essere operata una distinzione tra una consegna al fine di esercitare un'azione penale o una consegna al fine di eseguire una condanna».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

27. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rifiutare la consegna di chiunque sia oggetto di un mandato d'arresto europeo e sia considerato minore ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione, oppure che essa deve rifiutare solo la consegna dei minori che, secondo tale diritto, non hanno raggiunto l'età richiesta per essere considerati penalmente responsabili dei fatti all'origine del mandato emesso nei loro confronti.

28. A tal riguardo, occorre ricordare che l'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584 obbliga l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo se la persona che ne è oggetto non può ancora essere considerata, a causa dell'età, «penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione».

29. Risulta pertanto dalla formulazione dell'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584 che il motivo di non esecuzione previsto da tale disposizione non riguarda i minori in generale, ma si riferisce solamente a coloro che non hanno raggiunto l'età richiesta, ai sensi del diritto dello Stato

membro di esecuzione, per essere considerati penalmente responsabili dei fatti all'origine del mandato emesso nei loro confronti.

30. Il legislatore dell'Unione ha quindi voluto escludere dalla consegna non tutti i minori, ma solo i soggetti che, a causa della loro età, non possono essere oggetto di alcun procedimento penale o condanna penale nello Stato membro di esecuzione per i fatti in questione, lasciando allo Stato membro stesso, in assenza di armonizzazione in materia, la competenza a determinare l'età minima a partire dalla quale una persona soddisfa le condizioni per essere considerata penalmente responsabile di tali fatti.

31. Ne consegue che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, l'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584, tenuto conto del suo tenore letterale, deve essere interpretato nel senso che non consente, in linea di principio, alle autorità giudiziarie dell'esecuzione di rifiutare la consegna dei minori, oggetto di un mandato d'arresto europeo, che hanno raggiunto l'età minima a partire dalla quale possono essere considerati penalmente responsabili, secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, dei fatti all'origine di un mandato emesso nei loro confronti.

32. Come altresì rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, i lavori preparatori della disposizione in oggetto tendono a suffragare una tale interpretazione.

33. Infatti, in seguito alla proposta della Commissione di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri [COM (2001) 522 definitivo] (GU 2001, C 332E, pag. 305), il Parlamento europeo, nella sua relazione del 14 novembre 2001 contenente il progetto di risoluzione legislativa in cui si indicano gli emendamenti a tale proposta (A5-0397/2001), ha suggerito di introdurre all'articolo 30bis un impedimento facoltativo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo nei confronti della persona che si ritiene non abbia raggiunto «l'età della responsabilità penale» ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione.

34. Risulta quindi che, mediante un siffatto emendamento, sulla base del quale è stato infine inserito nella decisione quadro 2002/584 il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto all'articolo 3, punto 3, della stessa, il Parlamento intendeva introdurre un'eccezione specifica all'attuazione del sistema del mandato d'arresto europeo volta a consentire di escludere la consegna non, in generale, di tutti i minori, ma solo di coloro che, a causa della loro età, non possono essere oggetto di alcun procedimento penale né di alcuna condanna penale, ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione, per i fatti all'origine del mandato emesso nei loro confronti.

35. L'interpretazione dell'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584 accolta al punto 31 della presente sentenza è, infine, corroborata altresì dal contesto normativo in cui si inserisce tale decisione quadro.

36. A tal proposito, va infatti rilevato che, al fine di promuovere segnatamente il rispetto dei diritti fondamentali dei minori sanciti dalla Carta e dalla Convenzione europea per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, la direttiva 2016/800 prevede, come risulta dal suo articolo 1, lettera b), norme minime comuni relative, in particolare, alla tutela dei diritti procedurali dei minori, vale a dire delle persone di età inferiore a 18 anni, che sono oggetto di una procedura relativa al mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584. In particolare, l'articolo 17 di tale direttiva prevede che vari diritti che sono riconosciuti ai minori indagati o imputati nell'ambito di procedimenti penali nazionali debbano applicarsi, *mutatis mutandis*, nei confronti dei minori che sono oggetto di un siffatto mandato d'arresto, dal momento in cui sono arrestati nello Stato membro di esecuzione.

37. Tali disposizioni della direttiva 2016/800 confermano che il diritto dell'Unione e, in particolare, la decisione quadro 2002/584 non vietano, in linea di principio, alle autorità giudiziarie dell'esecuzione di procedere alla consegna di minori che abbiano raggiunto l'età della responsabilità penale nello Stato membro di esecuzione. Tale direttiva obbliga però dette autorità a garantire a questi ultimi, in sede di attuazione della suddetta decisione quadro, il rispetto di determinati diritti procedurali specifici, garantiti nell'ambito dei procedimenti penali nazionali, al fine di assicurare, come enunciato dal considerando 8 di detta direttiva, che l'interesse superiore dei minori che sono oggetto di un mandato d'arresto europeo sia sempre considerato preminente, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta.

38. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rifiutare unicamente la consegna dei minori oggetto di un mandato d'arresto europeo che, secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, non abbiano raggiunto l'età richiesta per essere considerati penalmente responsabili dei fatti all'origine del mandato emesso nei loro confronti.

Sulla seconda questione

39. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che, per decidere sulla consegna di un minore oggetto di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve soltanto verificare se l'interessato abbia raggiunto l'età minima per essere considerato penalmente responsabile, nello Stato membro di esecuzione, dei fatti all'origine di tale mandato, oppure nel senso che tale autorità può anche esaminare se nel caso di specie siano soddisfatte le condizioni supplementari, relative a una valutazione personalizzata, alle quali il diritto di tale Stato membro subordina in concreto l'esercizio dell'azione penale o la condanna nei confronti di un minore.

40. A tal riguardo, è opportuno ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze dell'11 gennaio 2017, *Grundza*, C-289/15, EU:C:2017:4, punto 32, e del 25 gennaio 2017, *Vilkas*, C-640/15, EU:C:2017:39, punto 30).

41. Per quanto concerne il testo dell'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584, si deve rilevare che esso è formulato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo se la persona interessata «non può, a causa della sua età, essere ritenuta penalmente responsabile», secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, «dei fatti all'origine di tale mandato».

42. Pertanto, dalla formulazione di tale disposizione emerge che, per rifiutare la consegna di un minore oggetto di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve accertarsi unicamente che tale minore non abbia raggiunto l'età minima per essere penalmente perseguito o condannato in forza del diritto dello Stato membro di esecuzione, per gli stessi fatti che sono alla base del mandato d'arresto europeo.

43. L'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584 non prevede pertanto la possibilità per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di tenere conto, ai fini della decisione sulla consegna dell'interessato, anche delle condizioni supplementari relative a una valutazione personalizzata alle quali il diritto del proprio Stato membro subordina in concreto l'esercizio dell'azione penale o la condanna eventuale nei confronti di un minore, come quelle di cui trattasi, nella fattispecie, all'articolo 57bis, paragrafi 1 e 2, della legge sulla tutela dei minori. Spetta all'autorità giudiziaria emittente applicare le norme specifiche relative alla repressione penale dei reati commessi da minori nel proprio Stato membro.

44. In tali condizioni, in assenza di qualsiasi riferimento esplicito in tal senso, la formulazione dell'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584 non consente di sostenere un'interpretazione secondo cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrebbe rifiutare la consegna di un minore oggetto di un mandato d'arresto europeo sulla base di una valutazione della situazione particolare di tale minore e dei fatti all'origine del mandato emesso nei suoi confronti, alla luce delle condizioni supplementari, relative a una valutazione personalizzata, alle quali è subordinata in concreto la responsabilità penale di un minore, per tali fatti, nello Stato membro di esecuzione.

45. Questa conclusione è corroborata, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, dal contesto e dall'economia generale in cui si inserisce tale disposizione, nonché dagli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2002/584.

46. Per quanto concerne il contesto e l'economia generale dell'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584, occorre ricordare che, come risulta in particolare dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai suoi considerando 5 e 7, essa è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell'esecuzione di sentenze o dell'esercizio di azioni penali, basato sul principio di riconoscimento reciproco (sentenze del 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, EU:C:2010:683, punto 35; del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 75, nonché del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 25).

47. In tal senso, nell'ambito disciplinato dalla decisione quadro 2002/584, il principio di riconoscimento reciproco – che costituisce, come emerge segnatamente dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale – trova espressione nell'articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, a norma del quale gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso a un mandato d'arresto europeo (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 79 nonché giurisprudenza citata).

48. Ne consegue che, in linea di principio, le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono rifiutarsi di dare esecuzione a un siffatto mandato soltanto nei casi di non esecuzione obbligatoria, previsti dall'articolo 3 della decisione quadro 2002/584, o in quelli di non esecuzione facoltativa, previsti dagli articoli 4 e 4 bis della medesima decisione quadro. Di conseguenza, mentre l'esecuzione del mandato d'arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione di tale mandato è concepito come un'eccezione che dev'essere oggetto di interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, EU:C:2017:503, punto 19, nonché del 10 agosto 2017, Tupikas, C-270/17 PPU, EU:C:2017:628, punti 50 e 51).

49. È vero che la Corte ha già ammesso che, in circostanze eccezionali, possono essere apportate limitazioni ai principi di reciproco riconoscimento e di fiducia reciproca tra Stati membri. Inoltre, come emerge dall'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, non può essere modificato per effetto di quest'ultima l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali quali sanciti, segnatamente, dalla Carta (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 82 e 83), e, nella fattispecie, in particolare dall'articolo 24 della stessa, relativo ai diritti dei minori, il cui rispetto s'impone agli Stati membri nell'attuare detta decisione quadro.

50. Tuttavia, nel caso di un procedimento riguardante un mandato d'arresto europeo, la garanzia di tali diritti spetta in primo luogo allo Stato membro emittente, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell'Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 191 e giurisprudenza citata].

51. Ciò precisato, si deve rilevare, da un lato, che, in quanto eccezione alla regola di principio dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo, il motivo di non esecuzione obbligatoria di cui all'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584 non può essere oggetto di un'interpretazione che consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare di dar seguito a tale mandato sulla base di un'analisi non prevista espressamente né da tale disposizione né da altre norme della decisione quadro, come quella consistente nell'esaminare se nel caso di specie siano soddisfatte le condizioni supplementari, relative a una valutazione personalizzata, alle quali il diritto dello Stato membro di esecuzione subordina in concreto l'esercizio dell'azione penale o la condanna eventuale nei confronti di un minore.

52. Dall'altro lato, occorre rilevare che una simile valutazione potrebbe riguardare elementi che, come nel caso di cui al procedimento principale, sono di natura soggettiva, quali la personalità,

l'ambiente e il grado di maturità del minore interessato, o di natura oggettiva, quali la recidiva e l'esistenza di misure di protezione dei minori già adottate, il che porterebbe, in realtà, ad effettuare un vero e proprio riesame nel merito dell'analisi già svolta nell'ambito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato membro emittente, che è alla base del mandato d'arresto europeo. Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, un tale riesame infrangerebbe e priverebbe di ogni effetto utile il principio di riconoscimento reciproco, il quale implica che esista una reciproca fiducia nel fatto che ciascuno degli Stati membri accetta l'applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando l'attuazione del proprio diritto nazionale porterebbe a una soluzione diversa, e quindi non consente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di sostituire la propria valutazione sulla responsabilità penale del minore oggetto di un mandato d'arresto europeo a quella già effettuata, nello Stato membro emittente, nell'ambito della decisione giudiziaria sulla quale si basa tale mandato.

53. Una siffatta possibilità sarebbe, inoltre, incompatibile con l'obiettivo di facilitare e accelerare la cooperazione giudiziaria, perseguito dalla decisione quadro 2002/584 (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 76, nonché del 25 gennaio 2017, Vilkas, C-640/15, EU:C:2017:39, punto 31).

54. È infatti pacifico che tale decisione quadro ha istituito un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale semplificato e più efficace (v., in tal senso, sentenze del 28 giugno 2012, West, C-192/12 PPU, EU:C:2012:404, punto 53, e del 16 luglio 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 40), che consente di eliminare, come risulta dal considerando 5 di tale decisione quadro, la complessità e i potenziali ritardi inerenti alle procedure di estradizione che esistevano prima dell'adozione della decisione stessa (sentenza del 30 maggio 2013, F, C-168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 57).

55. Un tale obiettivo è sotteso, in particolare, alla disciplina dei termini per l'emanazione delle decisioni relative al mandato d'arresto europeo (sentenza del 30 maggio 2013, F, C-168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 58), che gli Stati membri devono rispettare (sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas, C-640/15, EU:C:2017:39, punto 32 e giurisprudenza citata) la cui importanza è espressa in diverse disposizioni della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 29 e giurisprudenza citata).

56. Per quanto attiene, in particolare, alla decisione di esecuzione del mandato d'arresto europeo, l'articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 stabilisce che quest'ultimo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza. I paragrafi 2 e 3 di tale articolo fissano termini precisi, rispettivamente, di dieci o sessanta giorni, per prendere la decisione definitiva sull'esecuzione di detto mandato, a seconda che la persona ricercata acconsenta o meno alla propria consegna. Solo in casi specifici, quando il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito entro i termini suddetti, il paragrafo 4 dell'articolo in parola permette di prolungarli di ulteriori trenta giorni, obbligando l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a informare immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e a indicare i motivi di tale ritardo. Al di fuori di tali casi specifici, solo circostanze eccezionali permettono a uno Stato membro, a norma del paragrafo 7 dello stesso articolo, di non rispettare detti

termini e lo Stato membro di cui trattasi deve anche informare Eurojust indicando i motivi del ritardo.

57. Al fine di semplificare e di accelerare la procedura di consegna nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 17 della decisione quadro 2002/584, quest'ultima prevede, in allegato, un modello specifico che le autorità giudiziarie emittenti devono compilare indicando le informazioni specificamente richieste.

58. Ai sensi dell'articolo 8 della decisione quadro 2002/584, tali informazioni riguardano in particolare l'identità e la cittadinanza del ricercato, l'indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2 di tale decisione quadro, la natura e la qualificazione giuridica del reato, la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, la pena già inflitta o la pena minima e massima stabilita nello Stato membro emittente nonché, per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

59. Risulta quindi che tali informazioni sono volte a fornire le informazioni formali minime, necessarie per consentire alle autorità giudiziarie dell'esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato d'arresto europeo, adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna. Il modello di cui all'allegato della decisione quadro 2002/584 non contiene alcuna informazione specifica che consenta alle autorità giudiziarie dell'esecuzione di valutare, se del caso, la situazione particolare del minore interessato alla luce delle condizioni soggettive o oggettive, come quelle di cui all'articolo 57 bis, paragrafi 1 e 2, della legge sulla protezione dei minori, alle quali è subordinata in concreto la possibilità di perseguire o di condannare un minore in base al diritto penale del proprio Stato membro.

60. È vero, come sostengono i governi italiano e rumeno nelle loro osservazioni scritte, che, se le autorità giudiziarie dell'esecuzione ritengono che le informazioni trasmesse dallo Stato membro emittente siano insufficienti per consentire loro di adottare una decisione relativa alla consegna, esse hanno la facoltà, prevista all'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, di richiedere urgentemente le informazioni complementari necessarie al fine di ottenere ulteriori elementi di prova prodotti dinanzi all'autorità giudiziaria emittente.

61. Tuttavia, si deve rilevare che tale possibilità resta l'*extrema ratio*, per i soli casi eccezionali in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ritenga di non disporre di tutti gli elementi formali necessari al fine di adottare con urgenza la decisione sulla consegna. In tali condizioni, la prassi di uno Stato membro consistente nel valutare la situazione particolare di un minore oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso da un'autorità di un altro Stato membro potrebbe indurre l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a chiedere sistematicamente informazioni supplementari all'autorità giudiziaria emittente, al fine di poter accertare la sussistenza delle condizioni supplementari relative a una valutazione personalizzata che in concreto permettono di perseguire o condannare un minore nello Stato membro di esecuzione, il che si risolverebbe nel privare di ogni effetto utile l'obiettivo di semplificare e di accelerare la consegna.

62. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che, per decidere sulla consegna di un minore oggetto di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve soltanto verificare se l'interessato abbia raggiunto l'età minima per essere considerato penalmente responsabile, nello Stato membro di esecuzione, dei fatti all'origine di tale mandato, senza dover tenere conto di eventuali condizioni supplementari, relative a una valutazione personalizzata, alle quali il diritto di tale Stato membro subordina in concreto l'esercizio dell'azione penale o la condanna nei confronti di un minore per tali fatti.

Sulla terza questione

63. Alla luce della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza.

Sulle spese

64. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve rifiutare unicamente la consegna dei minori oggetto di un mandato d'arresto europeo che, secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, non abbiano raggiunto l'età richiesta per essere considerati penalmente responsabili dei fatti all'origine del mandato emesso nei loro confronti.

2) L'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, per decidere sulla consegna di un minore oggetto di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve soltanto verificare se l'interessato abbia raggiunto l'età minima per essere considerato penalmente responsabile, nello Stato membro di esecuzione, dei fatti all'origine di tale mandato, senza dover tenere conto di eventuali condizioni supplementari, relative a una valutazione personalizzata, alle quali il diritto di tale Stato membro subordina in concreto l'esercizio dell'azione penale o la condanna nei confronti di un minore per tali fatti.

Firme